

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12587/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12587 del 2022, proposto da Valeria Falcone, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Marchese, Davide Barbuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1) Del Decreto Direttoriale dell'USR Toscana m.pi AOODRTO R. 0000716 dell'11/08/22 contenente ai sensi dell'art. 9, c. 4 del D. M. n. 108 del 28 aprile 2022 l'approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO

(INGLESE) per la Regione Toscana

2) Del Decreto Ministeriale 28/04/2022 n° 108 nella parte in cui disciplina il riconoscimento dei titoli e le sue modalità

3) Del Decreto Dipartimentale n° 1081 del 6/05/2022 nella parte in cui disciplina e regola le modalità di riconoscimento dei titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso alla procedura concorsuale

4) Dell'elenco dei candidati risultati vincitori per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) per la Regione Toscana nella parte in cui non contiene e non include il nominativo di parte ricorrente.

5) Dell'esito della Procedura Concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) per la Regione Toscana nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante per omessa valutazione dei titoli di servizio posseduti.

6) Del punteggio numerico, pari a 122/150 assegnato a parte ricorrente in esito alla procedura concorsuale, in quanto viziato dal mancato riconoscimento di ulteriori 3 anni di servizio e quindi di un punteggio totale di 125,27/150;

7) Dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state effettuate le procedure di riconoscimento e attribuzione dei punteggi derivanti dal riconoscimento dei titoli posseduti

8) Ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati inseriti nella graduatoria di merito definitiva;

9) Di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e, soprattutto, consequenziali anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente con particolare riferimento alla graduatoria finale del concorso

Nonché per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante con conseguenziale e logica ammissione ad essere inserita nella graduatoria di merito in relazione al suo reale punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria impugnata che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura in oggetto, integrazione che dovrà essere effettuata dalla ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

- di dover sollecitare una relazione istruttoria da parte dell'amministrazione in merito a quanto denunciato in ricorso dal ricorrente;

- di dover fissare l'udienza camerale per il prosieguo della trattazione cautelare al 20 dicembre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione e rinvia la causa alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO